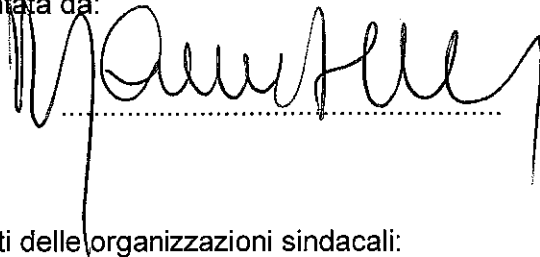


AGENZIA PROVINCIALE
PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE

A seguito della deliberazione della Giunta provinciale n. 1563 di data 4 ottobre 2024, ai sensi della quale l'A.P.Ra.N. è stata autorizzata a sottoscrivere in via definitiva l'accordo per la modifica dell'allegato E/3 "disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale, e della certificazione positiva della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, il giorno *20 GENNAIO* 2025, le parti rappresentate:

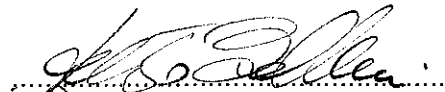
per la parte pubblica l'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale (A.P.Ra.N.) ai sensi della legge provinciale n. 7/97, rappresentata da:

dott. Mauro Zanella, in qualità di Presidente

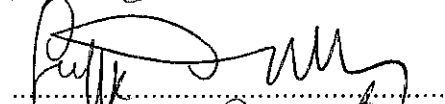


per la delegazione sindacale, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali:

per la C.G.I.L. F.P.



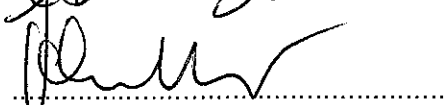
per la C.I.S.L. F.P.



per la U.I.L. FPL - Enti locali



per la Fe.N.A.L.T.



CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO

l'accordo per la modifica dell'allegato E/3 "disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" del CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 del personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale.

ACCORDO PER LA MODIFICA DELL'ALLEGATO E/3 "DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TECNICHE" DEL CCPL 2016/2018 DI DATA 1 OTTOBRE 2018 DEL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA NON DIRIGENZIALE.

Art. 1
Campo di applicazione

1. Il presente accordo si applica al personale del comparto Autonomie locali – area non dirigenziale - di cui all'art. 2, comma 1, punto 3), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003 dipendente degli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 (Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici, Comuni e loro consorzi, Comunità di cui alla l.p. n. 3/2006 e Aziende pubbliche di servizi alla persona).
2. Il presente accordo si applica al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2 dell'accordo quadro sui comparti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5.

Art. 2
**Fondo per la progettazione e la direzione lavori
e definizione di costo preventivo di un'opera o lavoro**

1. Con effetto dall'anno 2024, il comma 4 dell'art. 2 "Fondo per la progettazione e la direzione lavori e definizione di costo preventivo di un'opera o lavoro" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo comma:
"4. Alla formazione del fondo di cui al comma 1 partecipano le quote di costo delle opere riferibili ad apporti tecnici esterni nella misura del 50%."

Art. 3
**Compenso incentivante
per l'attività di progettazione e direzione lavori**

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, i coefficienti "dall'1% al 4%" di cui alla lettera a. del comma 1 dell'art. 6 "Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 sono sostituiti dai coefficienti "dall'1% al 5%".

Art. 4
**Entità del compenso incentivante
per l'attività di progettazione e direzione lavori**

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, l'art. 7 "Entità del compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo:

"Art. 7
**Entità del compenso incentivante
per l'attività di progettazione e direzione lavori**

1. L'importo massimo liquidabile a titolo di compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori è fissato in euro 15.000,00, elevato ad euro 20.000,00 in caso di

assunzione del ruolo di Direttore dei lavori e/o di progettista firmatario del progetto e/o di verificatore, ossia firmatario del rapporto finale di verifica dei progetti. L'attività di stesura del rapporto finale di verifica dei progetti è da ascrivere alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6 "Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori".

Art. 5

Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, il secondo periodo del comma 3 dell'art. 11 "Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo periodo:

"Per le opere sopra soglia comunitaria, il tetto massimo del compenso incentivante è pari ad euro 15.000,00, non superabile su base annua."

Art. 6

Entità del compenso incentivante

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023 il primo periodo del comma 1 dell'art. 20 "Entità del compenso incentivante" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è sostituito dal seguente nuovo periodo:

"1. L'importo massimo liquidabile a titolo di compenso incentivante previsto nel presente Capo è pari ad annui lordi euro 13.000,00."

Art. 7

Compenso incentivante per l'attività di collaudo

1. Al comma 1 dell'art. 23 dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 la percentuale "80%" è sostituita dalla percentuale "50%".

Art. 8

Cumulabilità

1. Con effetto dall'1 gennaio 2023, i commi 1 e 2 dell'art. 26 "Cumulabilità" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 sono sostituiti dai seguenti nuovi commi:

"1. Il dipendente può cumulare il compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori con le indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell'indennità forestale nella misura del 50%), l'indennità di posizione organizzativa ed i compensi di cui alla quota "obiettivi specifici" del F.O.R.E.G. fino a concorrenza di annui lordi euro 15.000,00, elevati ad euro 20.000,00 in caso di assunzione del ruolo di Direttore dei lavori e/o di progettista firmatario del progetto e/o di verificatore, ossia firmatario del rapporto finale di verifica dei progetti.

2. Il limite massimo di cumulabilità tra compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori e compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV del presente accordo "Diretta amministrazione" nella misura del 50% è pari ad annui lordi € 25.000,00. Detto importo costituisce altresì il limite massimo percepibile annualmente dal dipendente sommando le seguenti voci: indennità di natura continuativa ad importo fisso mensile (con la sola esclusione dell'indennità forestale nella misura del 50%), compensi di cui alla "quota obiettivi specifici" del F.O.R.E.G., compenso incentivante per attività di progettazione e direzione lavori, compenso incentivante art. 5 bis l.p. 2/2016, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV

del presente accordo "Diretta amministrazione" nella misura del 50%, indennità per area direttiva, indennità di posizione organizzativa e indennità per il personale provinciale comma 4 art. 47 bis l.p. n. 7/1997".

Art. 9

Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, all'art. 6 "Compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 è aggiunto il seguente comma:

"2. Ai fini del riparto di cui al comma 1, la base di calcolo è il Fondo costituito ai sensi dell'art. 2, comma 1.".

10

Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori

1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, all'art. 11 "Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dei lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 il comma 1 è sostituito dal seguente nuovo comma:

"1. Ai coordinatori della sicurezza in fase di progettazione per opere e interventi di cui all'art. 89, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 81/08 in cantieri definiti ai sensi della lettera a) del comma medesimo è attribuito un compenso pari al 35% dell'aliquota base della vigente tariffa professionale (con esclusione delle spese)."

Art. 11

Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori

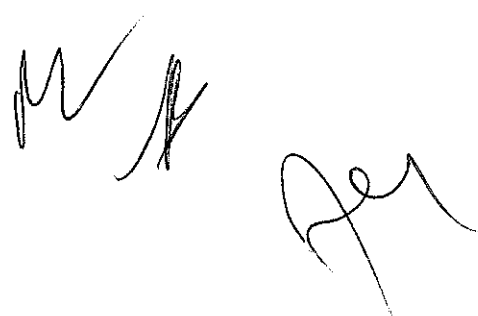
1. Con effetto dall'1 gennaio 2024, all'art. 13 "Compenso incentivante per i coordinatori in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori" dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 il comma 1 è sostituito dal seguente nuovo comma:

"1. Ai coordinatori per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 89, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 81 di data 9.4.2008 in cantieri definiti ai sensi della lettera a) del comma medesimo, è attribuito un compenso pari al 50% dell'aliquota base della vigente tariffa professionale (con esclusione delle spese) e comunque per un importo minimo garantito di € 500,00 per i primi nove cantieri, oltre i quali l'importo del relativo compenso è quello risultante dall'applicazione della predetta percentuale del 50%.".

Art. 12

Norma finale

1. Il presente accordo trova copertura nei limiti delle risorse già destinate ai sensi dell'Allegato E/3 al CCPL 2016/2018 di data 1 ottobre 2018 al finanziamento dei singoli istituti contrattuali interessati dalle modifiche di cui ai precedenti articoli.





Via M. Stenico, 26 38121 TRENTO
☎ 0461/40.21.41 – fax 0461 82.24.30
segreteria@fenalt.it - <http://www.fenalt.it>

Trento, 27 maggio 2024

NOTA A VERBALE ALLEGATO E/3:

Fenalt sottoscrive il presente accordo che finalmente adegua gli incentivi dell'area tecnica in relazione alle grandi responsabilità che i lavoratori sono tenuti a sostenere, tuttavia si ritiene necessario rimarcare la necessità di un maggior riconoscimento anche al personale amministrativo di supporto nei servizi che svolgono lavori pubblici: da una parte facendo in modo che le risorse ad essi dedicate dal presente accordo, siano loro giustamente indirizzate come integrazione e non come sostituzione della quota Foreg. Dall'altra, e in riferimento a tutto il personale amministrativo delle Autonomie locali, attraverso un maggior riconoscimento del loro ruolo e una rivisitazione dei percorsi ordinamentali verticali atta a riconoscere la crescita professionale e le responsabilità crescenti.

Per quanto riguarda la nuova figura di verificatore, ossia firmatario del rapporto finale di verifica dei progetti, si chiede un confronto passato un anno dall'entrata in vigore del seguente accordo al fine di valutare se la indennità riconosciuta a detta figura risulta coerente in funzione delle responsabilità richieste.


Segretario Generale Fenalt
Maurizio Valentini